

Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura

Direttiva relativa alla riduzione dei pagamenti diretti

**del 27 gennaio 2005
(con le modifiche del 12 settembre 2008,
applicabile per la prima volta nell'anno di contribuzione 2009)**

La Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura emana,
in virtù dell'articolo 70 capoverso 1
dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sui pagamenti diretti (OPD),
la seguente direttiva relativa alla riduzione
dei pagamenti diretti all'agricoltura.

¹ RS 910.13

Indice

A.	Principi generali	3
1.	Scopo.....	3
2.	Proporzionalità.....	3
3.	Recidiva	3
4.	Restituzione	3
B.	Indicazioni non veritiere, domanda tardiva, controlli ostacolati, mancata notifica di provvedimenti.....	4
1.	Indicazioni non veritiere (art. 70 cpv. 1 lett. a OPD).....	4
1.1.	Indicazioni in difetto	4
1.2.	Indicazioni in eccesso.....	4
1.3.	Notifiche tardive	4
1.4.	Indicazioni non veritiere o mancanti in documenti o notifiche concernenti il traffico di animali (art. 70 cpv. 1 lett. f OPD)	4
1.5.	Notifiche a posteriori	4
2.	Domanda e notifica tardive (art. 65 in combinato disposto con l'art. 70 cpv. 1 lett. c OPD)	4
3.	Controlli ostacolati (art. 70 cpv. 1 lett. b OPD)	5
C.	Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (art. 70 cpv. 1 LAgr, art. 70 cpv. 1 lett. d OPD)	6
1.	Produzione vegetale	6
1.1.	Calcolo della riduzione	6
1.2.	Registrazioni	6
1.3.	Bilancio di concimazione equilibrato (art. 6 OPD)	6
1.4.	Quota adeguata di superfici di compensazione ecologica, fasce tampone o di superficie inerbita (art. 7 OPD).....	7
1.5.	Avvicendamento disciplinato delle colture (art. 8 OPD)	7
1.6.	Adeguata protezione del suolo (art. 9 OPD)	8
1.7.	Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti fitosanitari (art. 10 OPD)	8
2.	Protezione degli animali (art. 5 OPD)	8
2.1.	Edifici conformi alle prescrizioni e aspetti qualitativi in materia di protezione degli animali.....	9
2.2.	Uscita di animali tenuti in posta fissa.....	9
D.	Contributi ecologici.....	10
1.	Compensazione ecologica	10
2.	Produzione estensiva di cereali e colza	10
3.	Agricoltura biologica	10
E.	Contributi etologici	13
1.	SSRA	13
2.	URA	14
F.	Protezione delle acque, dell'ambiente, della natura e del paesaggio (art. 70 cpv. 4 LAgr, art. 70 cpv. 1 lett. e OPD)	16

A. Principi generali

1. Scopo

La direttiva relativa alla riduzione dei pagamenti diretti mira a uniformare l'esecuzione, da parte dei servizi cantonali, delle disposizioni concernenti la riduzione e il diniego dei contributi giusta l'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti.

2. Proporzionalità

La presente direttiva ha carattere vincolante in materia di esecuzione.

Occorre rispettare il principio della proporzionalità. La riduzione deve:

- essere fissata in modo da esercitare un effetto deterrente sul gestore dell'azienda,
- essere proporzionale alla lacuna o al danno constatato in ambito ecologico o a livello di tenuta degli animali,
- tener conto dell'insieme delle prestazioni ecologiche o di tenuta degli animali fornite in seno all'azienda e dei rispettivi pagamenti diretti.

Se, in virtù del principio della proporzionalità, in un caso specifico l'autorità cantonale deroga alle disposizioni esposte di seguito, è tenuta a notificare la decisione all'Ufficio federale dell'agricoltura (art. 71 OPD).

3. Recidiva

Per recidiva s'intende la medesima o analoga lacuna oppure la medesima o analoga infrazione nell'arco di quattro anni.

4. Restituzione

I pagamenti diretti indebitamente ottenuti sulla scorta di indicazioni non veritiere nella domanda devono essere restituiti in virtù della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1).

B. Indicazioni non veritiere, domanda tardiva, controlli ostacolati, mancata notifica di provvedimenti

1. Indicazioni non veritiere (art. 70 cpv. 1 lett. a OPD)

1.1. Indicazioni in difetto

Se le indicazioni nella domanda sono inferiori rispetto ai dati effettivi, il versamento è effettuato in base alla domanda.

Se le indicazioni in difetto comportano un aumento dei pagamenti diretti, la differenza va trattata alla stessa stregua delle "Indicazioni in eccesso" (1.2.).

1.2. Indicazioni in eccesso

Se le indicazioni nella domanda sono superiori rispetto ai dati effettivi,

- a) i pagamenti diretti vengono calcolati in base alle condizioni effettive;
- b) i pagamenti diretti vengono ridotti, sempre che l'importo ammonti almeno a 200 franchi. La riduzione viene calcolata moltiplicando la differenza tra le indicazioni nella domanda e le condizioni effettive per il seguente coefficiente:

- 1.0 per la prima differenza constatata;
- 3.0 in caso di recidiva nel fornire indicazioni non veritiere, indipendentemente dal tipo.-

1.3. Notifiche tardive

Le notifiche tardive vanno trattate alla stessa stregua delle indicazioni non veritiere.

1.4. Indicazioni non veritiere o mancanti in documenti o notifiche concernenti il traffico di animali (art. 70 cpv. 1 lett. f OPD)

Se il reale effettivo di bovini diverge dall'effettivo giusta la banca dati sul traffico di animali, la lacuna viene trattata alla stessa stregua delle "Indicazioni in difetto" (1.1.) o delle "Indicazioni in eccesso" (1.2.).

Se i documenti di accompagnamento non corrispondono alla notifica alla banca dati sul traffico di animali, la lacuna viene trattata alla stessa stregua del registro delle uscite lacunoso o mancante.

1.5. Notifiche a posteriori

Se il gestore notifica spontaneamente e tempestivamente la discrepanza o se sussiste un evidente errore accidentale nella registrazione dei dati, il Cantone può rinunciare, completamente o in parte, alla riduzione dei contributi.

2. Domanda e notifica tardive

(art. 65 in combinato disposto con l'art. 70 cpv. 1 lett. c OPD)

Eccezione fatta per i motivi di forza maggiore, l'inoltro tardivo della domanda o della notifica comporta la riduzione del 10 per cento, tuttavia almeno 200 e al massimo 5'000 franchi, dei pagamenti diretti in questione.

Non vengono versati pagamenti diretti se a causa dell'inosservanza del termine non è possibile effettuare un controllo accurato.

3. Controlli ostacolati (art. 70 cpv. 1 lett. b OPD)

Se i controlli sono ostacolati dalla scarsa cooperazione del capoazienda e comportano un maggior dispendio, i Servizi di controllo e gli Uffici preposti all'erogazione dei pagamenti diretti fatturano il loro maggior dispendio. Se i controlli non possono essere regolarmente eseguiti i pagamenti diretti in questione vanno negati.

C. Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

(art. 70 cpv. 1 LAgr, art. 70 cpv. 1 lett. d OPD)

1. Produzione vegetale

1.1. Calcolo della riduzione

Se non è fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, i **contributi di superficie** giusta l'articolo 27 OPD (contributo di superficie e contributo supplementare per terreni aperti e colture perenni) vengono ridotti.

I punti riportati nel presente capitolo vengono sommati. Vigè un margine di tolleranza di 10 punti.

Eccezioni: Per le fasce tampone e di superficie inerbita non vigè alcun margine di tolleranza. I punti relativi alla protezione del suolo (1.6.) e alla protezione delle piante (1.7.) riguardano unicamente la superficie in questione.

Prima lacuna: Riduzione = **deduzioni in punti** – margine di tolleranza di 10 punti / 100 x contributo di superficie. Dai 110 punti in poi l'azienda viene esclusa dai pagamenti diretti.

Seconda lacuna: Riduzione = **2 x deduzioni in punti** – margine di tolleranza di 10 punti / 100 x contributo di superficie. Dai 110 punti in poi l'azienda viene esclusa dai pagamenti diretti.

Dalla terza lacuna: Riduzione = **4 x deduzioni in punti** – margine di tolleranza di 10 punti / 100 x contributo di superficie. Dai 110 punti in poi l'azienda viene esclusa dai pagamenti diretti.

Le disposizioni in materia di recidiva si applicano, per analogia, alle eccezioni di cui sopra.

1.2. RegISTRAZIONI

Lacuna	Deduzione in punti
Documento incompleto	5 punti per documento, al massimo tuttavia 20 punti
Documento mancante, sbagliato o inutilizzabile	10 punti per documento, al massimo tuttavia 40 punti

In caso di più documenti incompleti, mancanti, sbagliati o inutilizzabili le deduzioni vanno cumulate.

È possibile fissare un termine per recuperare la fornitura delle registrazioni esclusivamente per i documenti incompleti, mancanti, sbagliati o inutilizzabili seguenti: piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto di rotazione delle colture, elenco delle superfici ecologiche, bilancio delle sostanze nutritive. **L'inservanza del termine equivale a una recidiva.**

Gli altri documenti come libretto dei campi, calendario dei campi, calendario dei prati, registro dei prati e lista sull'impiego di concimi devono essere aggiornati almeno a una settimana prima del controllo.

I documenti sono considerati inutilizzabili se non possono essere controllati.

Se le lacune nelle registrazioni ostacolano il controllo, i pagamenti diretti vanno ridotti o negati anche conformemente alle disposizioni giusta la parte B punto 3.

1.3. Bilancio di concimazione equilibrato (art. 6 OPD)

Lacuna	Deduzione in punti
Superamento del bilancio di concimazione equilibrato giusta il punto 2.1 dell'allegato all'OPD	5 punti per punto percentuale in più, tuttavia almeno 12 punti; in caso di superamento sia di N sia di P ₂ O ₅ per la riduzione è determinante il valore più elevato Es: 110.1% = 12 punti 115.6% = 28 punti
Mancanza di analisi del suolo	5 punti

1.4. Quota adeguata di superfici di compensazione ecologica, fasce tampone o di superficie inerbita (art. 7 OPD)

Lacuna	Deduzione in punti o in franchi
Mancato raggiungimento della percentuale richiesta di superfici di compensazione ecologica a causa di superfici non disponibili o di una seconda, terza o quarta lacuna in relazione alle prescrizioni di gestione delle superfici di compensazione ecologica nell'arco di quattro anni	20 punti per punto percentuale in meno, tuttavia almeno 10 punti Es.: azienda senza colture speciali quota del 5.4% = riduzione del 22% (1.6%*20-10 punti tolleranza)
Fasce tampone lungo corsi d'acqua, bordi del bosco, siepi, boschetti campestri e rivieraschi: mancanti, insufficientemente larghe oppure lacune in relazione alle prescrizioni di gestione	15 franchi per metro, tuttavia almeno 200 franchi e al massimo 6'000 franchi nel caso della prima lacuna. Riduzione a partire da 10 metri per azienda per la lunghezza totale
Stoccaggio di materiale non autorizzato (balle d'insilati, letamai, ecc.)	15 franchi per metro, tuttavia almeno 200 franchi e al massimo 6'000 franchi nel caso della prima lacuna
Fasce di superficie inerbita larghe meno di 0.5 metri lungo sentieri e strade	5 franchi per metro, tuttavia al massimo 2'000 franchi nel caso della prima lacuna. Riduzione a partire da 20 metri per azienda per la lunghezza totale

1.5. Avvicendamento disciplinato delle colture (art. 8 OPD)

Lacuna	Deduzione in punti (superficie in ha)
Meno di 4 colture ² sulla superficie coltiva	30 punti per coltura mancante x superficie coltiva / SAU, tuttavia al massimo 30 punti Es.: 3 colture, 20 ha di superficie coltiva, 30 ha SAU: $30 \times 20/30 = 20$ punti
Superamento delle quote colturali	5 punti per punto percentuale in più x superficie coltiva / SAU, tuttavia al massimo 30 punti Es.: 76% di cereali, 20 ha di superficie coltiva, 30 ha di SAU: $5 \times 10 \times 20/30 = 33$ punti, tuttavia al massimo 30 punti
oppure	
Inosservanza delle pause colturali	100 punti x superficie coltiva aperta in questione / SAU, tuttavia al massimo 30 punti Es.: 8 ha di frumento dopo il frumento, 30 ha di SAU $8 \times 100/30 = 26.7$ punti
Inosservanza delle prescrizioni di Bio Suisse in materia di avvicendamento delle colture Superficie coltiva aperta >1 ha (ZM II-IV > 3 ha)	<ul style="list-style-type: none"> • Meno del 10% di inerbimento nell'arco di tutto l'anno: 10 punti per punto percentuale mancante di inerbimento nell'arco di tutto l'anno • Tra il 10% e il 20% di inerbimento nell'arco di tutto l'anno e insufficiente superficie supplementare inerbita computabile: 5 punti per punto percentuale mancante di inerbimento nell'arco di tutto l'anno • Meno del 50% della superficie coltiva aperta inerbita durante l'inverno: 15 punti • Inosservanza delle pause colturali (campicoltura: 1 anno, tranne nel caso di oltre il 30% di superficie inerbita nell'arco di tutto l'anno; orticoltura: 24 mesi): 15 punti In totale al massimo 30 punti

² Cantone Ticino: 3 colture

1.6. Adeguata protezione del suolo (art. 9 OPD)

Lacuna	Deduzione in franchi
	Le deduzioni inferiori a 200 franchi non vengono applicate.
Insufficiente copertura del suolo: semina tardiva	60% del contributo di superficie della superficie in questione
lavorazione del terreno prima del 15 nov.	100% del contributo di superficie della superficie in questione
mancata semina	100% del contributo di superficie della superficie in questione
Prima erosione (senza influssi esterni)	Onere di allestire un piano di gestione senza deduzione
Seconda erosione (senza influssi esterni) senza piano di gestione o inosservanza delle prescrizioni di gestione	100% del contributo di superficie della particella gestita in questione

1.7. Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti fitosanitari (art. 10 OPD)

Lacuna	Deduzione
	Le deduzioni inferiori a 200 franchi non vengono applicate
Lacuna in relazione alle prescrizioni fitosanitarie in campicoltura, foraggicoltura e orticoltura	60% del contributo di superficie della superficie in questione
Lacuna in relazione alle prescrizioni fitosanitarie in viticoltura e frutticoltura	Le seguenti deduzioni si applicano ai contributi di superficie dell'intera superficie della coltura. In caso di più lacune i punti vanno cumulati.
a. Impiego di insetticidi, fungicidi e acaricidi:	
• inosservanza delle dosi prescritte	20%
• inosservanza dei prodotti autorizzati, della frequenza delle applicazioni, ecc.	20%
b. Impiego di rame	
• inosservanza delle dosi prescritte e delle quantità accumulate	20%
c. Impiego di erbicidi	
• inosservanza dei prodotti autorizzati	20%
• inosservanza dei termini d'applicazione	20%
Mancanza di un test delle irroratrici	10 punti
Mancanza di una finestra di controllo (senza viticoltura e frutticoltura)	5 punti per coltura

2. Protezione degli animali (art. 5 OPD)

Riduzione (fino a 109 punti compresi) = punti x 100 franchi, tuttavia almeno 200 franchi e in caso di recidiva 400 franchi. Dai 110 punti in poi l'azienda viene esclusa dai pagamenti diretti.

Il punteggio nel caso della seconda infrazione nell'arco di quattro anni va raddoppiato mentre va quadruplicato a partire dalla terza infrazione nell'arco di quattro anni.

2.1. Edifici conformi alle prescrizioni e aspetti qualitativi in materia di protezione degli animali

Lacuna	Riduzione
Edifici non conformi alle prescrizioni e aspetti qualitativi in materia di protezione degli animali, ad eccezione dell'uscita dei bovini tenuti in posta fissa. In caso di più lacune per animale indipendenti l'una dall'altra, i punti vanno sommati	Almeno 1 punto per UBG in questione, tuttavia al massimo 50 punti. Per le forme di detenzione di animali che prevedono più cicli all'anno, le UBG in questione vanno ponderate in base ai cicli conformemente all'ordinanza sulla terminologia agricola. Nel caso di vitelli, puledri, bestiame minuto ed effettivi di piccole dimensioni di pollame, la deduzione va aumentata di 1 punto al massimo per animale In casi particolarmente gravi (p.es. grave trascuranza degli animali), il punteggio va aumentato adeguatamente
Stalla a stabulazione libera con box sovrappollata	10 punti per UBG stabulata in eccesso

2.2. Uscita di animali tenuti in posta fissa

Registro delle uscite lacunoso o mancante: 1 punto per UBG in questione, tuttavia almeno 200 franchi e al massimo 5'000 franchi,

Lacuna relativa ai bovini	Deduzione in punti
Meno di 30 giorni, ma almeno 15 giorni di uscita regolare durante il periodo di foraggiamento invernale	1 punto per UBG in questione
Meno di 15 giorni di uscita durante il periodo di foraggiamento invernale	2 punti per UBG in questione
Meno di 60, ma almeno 30 giorni di uscita in estate	2 punti per UBG in questione
Meno di 30 giorni di uscita in estate	4 punti per UBG in questione
Uscita irregolare	1 punto per settimana iniziata

Le riduzioni per le capre vanno fissate analogamente a quelle applicate per i bovini.

D. Contributi ecologici

1. Compensazione ecologica

In caso di inosservanza parziale delle condizioni e degli oneri, senza effetti negativi duraturi (p. es. prescrizioni concernenti la data dello sfalcio dei prati gestiti in modo estensivo o poco intensivo): diniego dei contributi e restituzione di quelli versati l'anno precedente. La riduzione è applicabile alle superfici per le quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.

In caso di inosservanza parziale delle condizioni e degli oneri, con effetti negativi duraturi sulla qualità (p. es. prescrizioni concernenti la concimazione o la protezione delle piante) e in caso di inosservanza del periodo d'impegno senza che vi sia un motivo di forza maggiore, in via suppletiva all'esclusione dei contributi per l'anno di contribuzione in corso viene chiesta, durante il primo periodo d'impegno della durata di sei anni, la restituzione dei contributi versati negli ultimi *cinque anni al massimo*.

In caso di stoccaggio di materiale non autorizzato (balle di insilati, letamai, ecc.) la riduzione ammonta almeno a 200 franchi.

2. Produzione estensiva di cereali e colza

In caso di inosservanza parziale delle condizioni e degli oneri non vanno versati contributi per la produzione estensiva. L'esclusione dai contributi è valida per tutta la superficie messa a cereali panificabili e da foraggio, a frumento da foraggio o a colza.

Si applicano inoltre le disposizioni del punto B. 1. concernenti le indicazioni non veritiere.

3. Agricoltura biologica

Le riduzioni si riferiscono ai contributi per l'agricoltura biologica in virtù dell'articolo 58 OPD. Vengono calcolate come segue:

- prima lacuna: Riduzione = deduzioni in punti – margine di tolleranza di 10 punti / 100 x contributo biologico.
- seconda lacuna nell'arco di quattro anni: Riduzione = 2 x deduzioni in punti – margine di tolleranza di 10 punti / 100 x contributo biologico.
- dalla terza lacuna nell'arco di quattro anni: Riduzione = 4 x deduzioni in punti – margine di tolleranza di 10 punti / 100 x contributo biologico.

La riduzione ammonta al massimo alla somma dei contributi per l'agricoltura biologica del relativo anno di contribuzione.

Per i concimi, i prodotti fitosanitari e gli ammendanti del suolo autorizzati sono determinanti l'allegato 1 e l'allegato 2 dell'ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica.

Per i contributi nell'agricoltura biologica si applicano i punti 1.1., 1.2., 1.3, 1.4, 1.5., 1.6, 2.1. e 2.2. della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

Lacuna	Riduzione
Globalità dell'azienda	
Gestione di superfici proprie dell'azienda in modo non biologico oppure comunità aziendale con azienda non biologica	110 punti
Inosservanza degli oneri del piano di riconversione (scadenze, produzione parallela)	30 punti
Cessione dell'utilizzazione di superfici gestite in modo non biologico a un'azienda non biologica (consentita la locazione con contratto di affitto)	Riduzione soltanto se l'azienda partner è un'azienda che non fornisce la PER: superficie in questione in punti percentuali della SAU

	x 1.5, almeno 5 punti
Alberi su superfici in affitto coltivati da altri gestori in modo non biologico o alberi biologici su superfici non appartenenti all'azienda gestite in modo non biologico	15 punti
Concimazione, prodotti fitosanitari e sementi	
Inosservanza della PER da parte del fornitore di concime aziendale; inosservanza delle prescrizioni in materia di protezione degli animali e delle acque da parte del fornitore di concime aziendale a titolo professionale	30 punti
Apporto inferiore a 2 UBGF	10 punti
Superamento dell'intensità di sostanze nutritive (> 2.5 UBGF/ha)	20 punti per superamento di 0.1 UBGF. Più di 3 UBGF per ha: 110 punti
Impiego di prodotti fitosanitari non autorizzati	10 punti per ara, almeno 60 punti
Impiego di erbicidi	110 punti
Stoccaggio di prodotti fitosanitari non autorizzati, con prova che gli stessi non sono stati utilizzati Inosservanza dei termini di attesa per i prodotti fitosanitari autorizzati Superamento del limite massimo (max. 4 kg Cu/ha/anno o in 5 anni 20 kg Cu/ha)	30 punti
Applicazione scorretta di prodotti fitosanitari autorizzati (indicazione mancante, concentrazione troppo elevata)	5 punti
Mancanza di test delle irroratrici	10 punti
Impiego di concimi azotati non autorizzati	110 punti
Impiego o stoccaggio di altri concimi non autorizzati	30 punti
Stoccaggio di concimi non autorizzati, con prova che gli stessi non sono stati utilizzati	30 punti
Impiego di concimi autorizzati in maniera non conforme alle prescrizioni d'applicazione (mancata prova del fabbisogno di P, K, Ca, apporto di concime aziendale, composto, guano, sottoprodotti d'origine animale, prodotti a base di alghe, oligoelementi, preparati a base di microrganismi)	5 punti
Impiego o stoccaggio di ammendanti del suolo o composto non autorizzati	15 punti
Impiego di sementi o materiale vegetale non biologico conformemente all'allegato 10 dell'ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica	10 punti
Detenzione di animali	
Inosservanza delle prescrizioni URA (prescrizioni SSRA per i conigli)	25% del punteggio della valutazione secondo E.2. (E.1. per i conigli)
Attuazione di provvedimenti zootecnici non autorizzati giusta l'articolo 16e dell'ordinanza sull'agricoltura biologica	1 punto per animale, almeno 15 punti, al massimo 60 punti
Impiego di prodotti contro ectoparassiti senza indicazione	10 punti
Impiego di prodotti contro le mosche/disinfettanti non autorizzati giusta l'ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica	15 punti
Pratica in azienda del trasferimento di embrioni	110 punti
Acquisto di animali ottenuti mediante il trasferimento di embrioni Impiego di sperma da spermasexing Sincronizzazione ormonale dei calori	30 punti
Acquisto di animali non biologici (senza autorizzazione eccezionale o senza intesa con l'ente di certificazione)	10 punti per UBG, almeno 10 punti, al massimo 30 punti Se fosse stata possibile

	un'autorizzazione eccezionale, al massimo 15 punti
Alimenti per animali o insilati non autorizzati giusta l'ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica	Impiego: 30 punti Stoccaggio: 10 punti
Lacuna relativa alle prescrizioni inerenti all'alimentazione degli animali giusta gli articoli 16, 16a e 16b dell'ordinanza sull'agricoltura biologica	Superamento dell'1 fino al 5% per categoria di animali: 10 punti Superamento di oltre il 5% per categoria di animali: 30 punti
Somministrazione a animali giovani con cicli d'ingrasso brevi (vitelli, maiali, polli, ecc.) di razioni contenenti oltre il 25% di foraggio non biologico per X giorni	1 punto per UBG per giorno, al massimo 60 punti
Parte di foraggio in conversione per lo smercio di prodotti biologici: - superiore al 30% per quello acquistato - superiore al 60% del foraggio prodotto in azienda Quota di foraggio grezzo per i ruminanti inferiore al 60%	30 punti
Durata del foraggiamento con latte materno troppo breve: bovini ed equini 3 mesi, pecore e capre 35 giorni, suini 40 giorni Quota di cereali e leguminose a granelli negli alimenti per pollame inferiore al 65%	5 punti per UBG, almeno 15 punti, al massimo 30 punti
Metodi di ingrasso con alimentazione forzata	60 punti
Detenzione di vitelli di oltre 1 settimana di età in box individuali	10 punti
Cavalli tenuti attaccati (eccezione: cavalli da lavoro)	15 punti
Detenzione individuale di suini	5 punti per UBG; almeno 15 punti, al massimo 30 punti
Detenzione di suinetti in flatdecks o gabbie per suinetti	10 punti per UBG; almeno 30 punti, al massimo 60 punti
Mancata somministrazione ai suini di foraggio grezzo fresco, essiccato o insilato	10 punti
Inosservanza delle esigenze specifiche della specie per il pollame giusta l'allegato 5 dell'ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica: <ul style="list-style-type: none"> • pavimento, lettiera, illuminazione insufficiente; impossibilità di razzolare per i tacchini; impossibilità di accedere all'acqua per gli uccelli acquatici • superamento del numero di animali consentito • inosservanza dell'età minima di macellazione 	5 punti per UBG 30 punti per UBG 5 punti per UBG almeno 15 punti, al massimo 30 punti
Inosservanza delle prescrizioni in materia di foraggiamento o di detenzione, URA/SSRA per gli animali tenuti per il tempo libero	Almeno 5 punti, al massimo 10 punti
Copertura dei mucchi di letame o composta nei campi o dei letamai di stalle secondarie mancante o inadeguata (è consentito lo stoccaggio temporaneo senza copertura di concime di pecora, di cavallo ecc. onde garantirne l'umidificazione)	0 punti in caso di recidiva 10 punti
Mancanza di un attestato di protezione delle acque (per le aziende nel primo anno di conversione, ristrutturazioni di ampia portata di stalle e aziende con meno del 90% della necessaria capacità di stoccaggio) oppure inosservanza dell'attuale termine di esecuzione per l'attestato di protezione delle acque	110 punti
Lacune nello stoccaggio di letame: <ul style="list-style-type: none"> • presenza di percolato: deflusso di percolato • deflusso di percolato • pericolo diretto per le acque rappresentato dal percolato • altre lacune constatate con decisione cresciuta in giudicato in materia di protezione della natura e del paesaggio o di protezione dell'ambiente 	10 punti 15 punti 30 punti almeno 15 punti, al massimo 60 punti

E. Contributi etologici

Le riduzioni vengono calcolate per categoria di animali, nonché separatamente per il programma SSRA e URA come segue:

- Prima lacuna: Riduzione = punti delle riduzioni per categoria di animali – 10 punti di margine di tolleranza per categoria di animali / 100 x contributi.
- Seconda lacuna: Se la stessa lacuna è già stata riscontrata una volta nei quattro anni precedenti, i punti delle riduzioni elencate di seguito sono aumentati di 50 punti.
- Dalla terza lacuna: Se la stessa lacuna è già stata riscontrata due volte nei quattro anni precedenti, non vengono concessi contributi.

1. SSRA

Categorie di animali	Lacuna	Riduzione minima in punti	
Tutte	• Legislazione in materia di protezione degli animali: prima infrazione nella categoria di animali corrispondente	40	
	• Seconda o terza infrazione nella categoria di animali corrispondente	110	
	• Non tutti gli animali di una categoria notificata (p.es. vacche in asciutta), nell'azienda in questione, sono tenuti secondo le prescrizioni SSRA	110	
	• Più di 240 giorni di pascolo senza accesso a sistemi di stabulazione ad aree multiple	110	
	• Nessuna detenzione in gruppi	110	
	• Mancanza dell'area prescritta	110	
	• Mancato raggiungimento della dimensione minima stabilita dall'ordinanza o dall'autorizzazione cantonale eccezionale scritta - del 10% ed oltre - fino al 10%	110 10	
	• Illuminazione insufficiente	110	
Animali della specie bovina, caprini	• Area di riposo - mancanza di pagliericci o di strati equivalenti per gli animali - pagliericci in cattivo stato (p.es. molto sporchi o pavimento parzialmente visibile)	110 40	
	• Area di foraggiamento senza rivestimento o con perforazioni – non applicabile per i caprini	110	
	Animali della specie equina	• Inosservanza di una o più condizioni giuste i punti 2.1 a 2.6 dell'allegato 1 dell'ordinanza sui programmi etologici Eccezione: giaciglio con segatura o strato equivalente in cattivo stato (p.es. molto sporco o pavimento parzialmente visibile)	110 40
Conigli		• Conigliera non strutturata o mancanza dell'area sopraelevata per le coniglie madri	110
Suini	• Area di riposo (per tutti i suini) - presenza di fessure o di altre perforazioni - mancanza o insufficienza di paglia lunga o canne (è necessaria molta più lettiera) - insufficienza di paglia lunga o canne (è necessaria un po' più di lettiera)	110 40 10	
	• Scrofe in asciutta tenute attaccate (tranne per al massimo 10 giorni durante il periodo di monta)	110	
	• Box per il parto - scrofe tenute attaccate senza un motivo valido - impossibilità, per la scrofa, di muoversi liberamente perché il box per il parto è troppo piccolo	40 110	
		• Soltanto per le aziende di allevamento SSRA: resezione, per principio, dei denti dei suinetti	40
	Pollame da reddito	• Accesso all'area con clima esterno - uscita giornaliera insufficiente ¹ fino a 19 giorni compresi 20 e più giorni ¹ di uscita insufficiente - non durante tutto il giorno, risp. per galline e galli non dalle 10.00 ¹	4 110 40
		• Registro lacunoso o mancante	

	- dubbi sull'osservanza delle prescrizioni sull'accesso all'area con clima esterno	110
	- osservanza delle prescrizioni sull'accesso all'area con clima esterno credibile	10
	• Lettieria nell'area con clima esterno	
	- mancante o decisamente insufficiente	40
	- leggermente insufficiente o inadeguata	10
	• Lacuna nell'ambito di altre prescrizioni concernenti i tacchini: nessun rifugio	40

2. URA

Categorie di animali	Lacuna	Riduzione minima in punti
Tutte	• Legislazione in materia di protezione degli animali: prima infrazione nella categoria di animali corrispondente	40
	• Seconda o terza infrazione nella categoria di animali corrispondente	110
	• Non tutti gli animali appartenenti a una categoria notificata (p.es. vacche in asciutta), nell'azienda in questione, sono tenuti secondo le prescrizioni URA	110
	• Registro delle uscite lacunoso o mancante	
	- dubbi sull'osservanza delle prescrizioni sull'uscita	110
	- osservanza delle prescrizioni sull'uscita credibile	10
Animali della specie bovina, altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo	• Mancato raggiungimento della dimensione minima stabilita dall'ordinanza o dall'autorizzazione cantonale eccezionale scritta	
	- del 10% ed oltre	110
	- fino al 10%	10
	• Illuminazione insufficiente	40
	• Lacuna nell'ambito delle prescrizioni in materia di uscita per	
	- animali con obbligo di pascolo durante il periodo di foraggiamento estivo:	
- lacuna durante il periodo di foraggiamento estivo		
- lacuna durante il periodo di foraggiamento invernale		
- per gli altri animali della specie bovina: non è garantito l'accesso permanente alla corte		
- conigli: non è garantita l'uscita giornaliera		
• Superficie di pascolo troppo piccola	80	
• Area di riposo: presenza di fessure o di altre perforazioni	110	
• Area di riposo: lettiera insufficiente, sporca o bagnata	40	
Suini	• Lacuna nell'ambito delle prescrizioni in materia di uscita per	
	- verri, rimonte e suini da ingrasso	
	- scrofe in asciutta	
	• Area di riposo (per tutti i suini): presenza di fessure o di altre perforazioni	110
	• Scrofe in asciutta tenute attaccate (tranne per al massimo 10 giorni durante il periodo di monta)	110
	• Box per il parto	
- scrofe tenute attaccate senza un motivo valido	40	
- impossibilità, per la scrofa, di muoversi liberamente perché il box per il parto è troppo piccolo	110	
Pollame da reddito	• Accesso al pascolo	
	- non giornaliero ¹	
	(dal 43° giorno di vita o dal 22° giorno di vita per i polli da ingrasso)	
	- non dalle 13.00 alle 16.00 ¹	
• Accesso all'area con clima esterno		
- non giornaliero ¹		
(dal 43° giorno di vita o dal 22° giorno di vita per i polli da ingrasso)		
- non durante tutto il giorno o per galline e galli non dalle 10.00 ¹		
• Lettieria nell'area con clima esterno		

¹ ad eccezione delle deroghe consentite

	- mancante o decisamente insufficiente	40
	- leggermente insufficiente o inadeguata	10
Gradua- zione 1	Uscita giornaliera ¹ insufficiente fino a 19 giorni compresi	4
	20 e più giorni ¹ di uscita insufficiente	110
Gradua- zione 2	Uscita giornaliera ¹ insufficiente fino a 12 giorni	6
	13 e più giorni ¹ di uscita insufficiente	110

F. Protezione delle acque, dell'ambiente, della natura e del paesaggio

(art. 70 cpv. 4 LAgr, art. 70 cpv. 1 lett. e OPD)

Se vengono infrante le prescrizioni della legge sulla protezione delle acque (LPAc), della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) o della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), vengono ridotti i pagamenti diretti, se l'infrazione è in relazione alla gestione dell'azienda.

Le infrazioni devono essere constatate mediante **una decisione cresciuta in giudicato, o almeno una decisione d'accertamento**, dell'autorità preposta all'esecuzione.

Se l'infrazione comporta una riduzione giusta la parte C, le riduzioni ivi descritte sono peggiori a quelle previste in altri capitoli. Sono escluse le riduzioni doppie. Le infrazioni delle prescrizioni citate sono trattate singolarmente in funzione dei fatti antecedenti e in considerazione delle conseguenze che hanno provocato. Vengono attribuite a una delle tre seguenti categorie:

- prima infrazione senza effetto duraturo. Esempio: un gestore ha proceduto un'unica volta allo spandimento di liquame contravvenendo alla legislazione sulla protezione delle acque;
- prima infrazione con effetto duraturo; le azioni o le omissioni hanno conseguenze su diversi giorni, settimane o mesi. Esempio: concimaia non consolidata, un gestore ha proceduto per diversi giorni allo spandimento ripetuto di liquame contravvenendo alla legislazione sulla protezione delle acque;
- infrazioni ripetute; nell'arco di quattro anni il gestore ha infranto più volte le stesse disposizioni rilevanti per l'agricoltura.

Nel quadro di ogni categoria si distinguono tre gradi di gravità:

1. infrazione per negligenza;
2. dolo eventuale (pur non perseguendo direttamente un risultato illecito, esso viene preso in considerazione);
3. infrazione intenzionale (è perseguito direttamente un risultato illecito).

Vengono effettuate le seguenti riduzioni percentuali dei pagamenti diretti (pagamenti diretti generali, contributi ecologici ed etologici). La riduzione ammonta almeno a 200 franchi.

	Infrazione per negligenza	Dolo eventuale	Infrazione intenzionale
Prima infrazione senza effetto duraturo	5%, max. fr. 1'000	15%, max. fr. 3'000	25%, max. fr. 5'000
Prima infrazione con effetto duraturo	10%, max. fr. 2'000	25%, max. fr. 6'000	50%, max. fr. 20'000
Dalla seconda infrazione nell'arco di quattro anni	Raddoppio della riduzione	Raddoppio della riduzione	Esclusione dai contributi

Le riduzioni vengono irrogate indipendentemente dall'importo dell'ammenda penale. Conformemente all'art. 183 LAgr, tutte le decisioni passate in giudicato che possono determinare riduzioni dei pagamenti diretti vanno notificate al Servizio cantonale d'agricoltura e, su richiesta, all'UFAG e all'UFAM.